

STATUTO

ENERGAIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ PIAZZALE ISTRIA 1/3

Numero REA: PZ - 145270

Codice fiscale: 01935290765

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

ART. II) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nel seguente:

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

"ENERGAIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società intende operare nel rispetto del D. Lgs. n.155 del 24 marzo 2006, dettante la disciplina dell'impresa sociale, e di sue successive modificazioni.

La società non ha scopo di lucro.

Essa esercita in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività, che ne costituiscono l'oggetto, con erogazione di beni e servizi nei confronti di qualsiasi soggetto e realizzando attività e servizi strumentali e di supporto alle attività svolte da "LEGAMBIENTE BASILICATA - ONLUS".

L'impresa nasce dall'esigenza di dare forma e sostanza al pluriennale impegno di "LEGAMBIENTE BASILICATA - ONLUS" sui temi della sostenibilità, per trasformare le buone pratiche in buona economia; opera per un maggiore e più equo benessere economico locale e internazionale, promuovendo lo sviluppo di tutte quelle forme e attività di economia che si avvantaggiano di un rapporto ecologico con l'ambiente (economia circolare, bio/economia, economia civile, etc.) progredendo verso un'economia libera dalle fonti fossili e agendo per la soluzione dei problemi ambientali, alimentari, culturali dei popoli nei paesi sviluppati ed in quelli in via di sviluppo, attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà.

La Società:

- si impegna per considerare i cambiamenti climatici in stretta relazione con i processi economici delle comunità e la messa in sicurezza dei territori, per favorire la resilienza dei territori stessi attraverso l'adozione di concreti piani di adattamento e l'abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra nella produzione e utilizzo di energia, nella mobilità, in agricoltura, nella gestione del territorio ed in tutti i settori che hanno a che fare con la salvaguardia dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile e per la diffusione di nuovi stili di vita;
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica, nonché dell'apprendimento permanente, per favorire in tutte le fasce d'età una nuova sensibilità ambientale disponibile ad impegnarsi per realizzare un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- realizza attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche organizzando attività come, a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico;

- promuove attività di turismo sostenibile, di turismo sociale, di servizi di ristorazione, di ricettività, di organizzazioni di eventi, di affitto di spazi e locali e per il funzionamento dei Centri di Educazione Ambientali (CEA).

La Società, inoltre, si propone di:

- tutelare l'ambiente attraverso la realizzazione di attività economiche finalizzate a dare mercato ai prodotti della filiera corta agricola o che si caratterizzano per l'utilizzo di processi a basso impatto ambientale nei cicli produttivi, che garantiscono un'equa distribuzione del valore, che non perseguono il profitto e la crescita a ogni costo e che mettono al centro le persone e l'ambiente;

- realizzare la gestione di spazi espositivi e per la vendita, di prodotti biologici a Km 0 (zero), sfusi e non imballati, di prodotti del commercio equo e solidale, di spazi dedicati al baratto di beni in buono stato.

L'Impresa Sociale si riconosce nei principi della giustizia, della sobrietà, della solidarietà sociale ed economica, della partecipazione democratica alla vita della comunità territoriale, della promozione dei diritti civili, sociali e umani in ambito nazionale ed internazionale.

Per contribuire alla realizzazione di questi principi, l'Impresa Sociale si pone prioritariamente come scopi, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per uno sviluppo compatibile, sostenibile e solidale:

- la creazione di un mercato sociale;
- la creazione di una rete capace di collaborare in sinergia sul tema del riuso e del risparmio;
- il riciclo dei materiali, che altrimenti costituirebbero un aggravio di rifiuti, e l'utilizzo di materiali poveri;
- la sensibilizzazione del territorio sul tema dello spreco;
- la proposta di opportunità di formazione e la promozione di manualità e creatività nella valorizzazione ed utilizzazione dei materiali di recupero;
- lo svolgimento di una attività di commercializzazione e produzione di beni e di servizi nel settore agricolo, alimentare, dei beni di consumo a basso impatto ambientale, dei prodotti culturali.

L'Impresa Sociale intende promuovere attività anche nei seguenti settori per realizzare meglio le proprie finalità di interesse generale:

- Economia solidale;
- Educazione, istruzione e formazione;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- Ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- Turismo sociale;
- Scambi giovanili;
- Valorizzazione del patrimonio culturale del territorio;
- Recupero dei saperi, delle arti e dei mestieri della cultura materiale delle comunità locali.

Per sostenere queste attività, l'Impresa Sociale crea posti di lavoro, anche attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 2, art. 2 del D. Lgs. n. 155/2006.

Al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costi-

tuisca attività prevalente, e con esclusione delle operazioni di raccolta del

risparmio e di quelle vietate o, in assenza di autorizzazione, soggette a particolari regimi autorizzativi, dalla presente e futura legislazione, la società potrà: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, di leasing, mobiliari, immobiliari necessarie o utili; attivare forme di finanziamento di credito al consumo; assumere interessenze e partecipazioni in imprese e/o società costituite o da costituire aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio; concedere fidejussioni e avalli; compiere tutte le operazioni che venissero ritenute necessarie od utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e la concessione di garanzie anche ipotecarie; con precisazione che tutte le sopra indicate attività, qualora siano inerenti ad atti ed operazioni di carattere "finanziario", non potranno essere dalla società svolte nei confronti del pubblico né in modo da sollecitare il pubblico risparmio.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Potenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di attuazione del C.C..

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative (filiali, succursali, uffici senza rappresentanza, agenzie sia in Italia che all'estero, in ambito comunitario ed extra comunitario).

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2060**.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

Il conferimento potrà anche avvenire, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 2464, sesto comma, c.c., mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dell'Assemblea dei soci, adottata con il

voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Il socio che intenda alienare tutte o parte delle proprie quote dovrà darne comunicazione agli altri soci con raccomandata A/R senza busta, indicando:

- a) le proprie generalità, il valore della quota ceduta e la percentuale sull'intero capitale sociale;
- b) il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, e le relative modalità di pagamento;
- c) l'indicazione del terzo acquirente;
- d) l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione;
- e) il termine entro il quale esercitare il diritto di prelazione, non inferiore a 30 (trenta) giorni;
- f) le altre condizioni eventualmente previste per l'alienazione;

ciascun socio potrà rendersi acquirente delle quote offerte in proporzione delle quote possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale.

Il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà darne comunicazione al socio alienante entro il termine previsto nella comunicazione e, solo in mancanza, le stesse saranno trasferibili per atto tra vivi anche a terzi.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento).

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno.

Nei confronti della Società, l'efficacia del trasferimento delle partecipazio-

ni sociali è subordinata alla iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 2470 c.c..

ARTICOLO 8 - MORTE DEL SOCIO

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c..

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea nel successivo art. 26, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Il recesso è consentito a ciascun socio unicamente nella ipotesi e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, secondo la disciplina prevista nei commi 3 e 4 dell'art. 2473.

ARTICOLO 12 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c..

Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo dell'impresa sociale.

ARTICOLO 13 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata a requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali e di carichi pendenti), professionalità (possesso di particolari cognizioni di carattere tecnico assicurate o dall'esperienza pregressa acquisita in settori specifici ovvero dal possesso di specifici titoli abilitativi) ed indipendenza (assenza di legami con enti o soggetti che siano potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali o comunque contrastanti con le finalità perseguite dall'impresa sociale).

ARTICOLO 14 - ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI A SINGOLI SOCI

Non sono previste specifiche attribuzioni a singoli soci.

ARTICOLO 15 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, even-

tualmente, un vice presidente che sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, che decideranno ai sensi degli artt. 21 e seguenti del presente Statuto:

- l'acquisto ed il trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà o del godimento di aziende o rami di esse e di beni immobili, qualunque sia il relativo importo; nonché l'acquisto e la vendita di beni mobili registrati, e di beni mobili, aventi un valore unitario superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- l'affitto e/o la locazione ultrannovennale di immobili sociali; nonché la sottoscrizione di locazioni finanziarie;

- la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali;

- l'assunzione di debiti sotto forma di mutui ipotecari;

- l'emissione di pagherò cambiari, l'accettazione di tratte passive.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro sette giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2481 c.c., sono di competenza degli amministratori riuniti in Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare il sindaco, ovvero il collegio sindacale e/o il revisore legale.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o

del revisore è obbligatoria.

Per tutto ciò che concerne la composizione, la durata, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione dalla carica, le competenze e i doveri dell'organo di controllo e del revisore si rinvia alle norme di legge in materia.

ARTICOLO 21 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le ipotesi previste all'art. 2479, 2° comma C.C..

I soci provvedono alla redazione di regolamenti aziendali che prevedano forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività dell'impresa, e che specifichino i diritti dei lavoratori di informazione, consultazione e partecipazione nella attività dell'impresa.

Tali diritti potranno in alternativa costituire oggetto di specifici accordi tra l'organo amministrativo e le rappresentanze dei lavoratori.

ARTICOLO 22 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER I SCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 26 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) del 2 comma dell'art. 2479, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per

l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal competente Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 24 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nei confronti della Società è subordinata alla preventiva iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 25 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

ARTICOLO 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 27 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno destinati integralmente allo svolgimento della attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto, si applicano le disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad ONLUS, associazioni, comitati, fondazioni operanti in identico o analogo settore, fatte salve le notifiche e le autorizzazioni previste dalla legge.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio

del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, della circoscrizione del Tribunale in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la Società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, il quale giudicherà inappellabilmente seguendo i principi della equità e senza formalità di procedura.

L'arbitro dovrà decidere entro 45 (quarantacinque) giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo, se nominato, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

ARTICOLO 30 - NORMA DI CHIUSURA

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un **unico socio**, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in materia di società unipersonale.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente in tema di imprese sociali, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, quelle dettate per le società per azioni.

ART. III) Il Comparente, nella sopra spiegata qualità, mi dichiara, ai meri fini dell'indicazione della domanda di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che l'attuale **indirizzo** è fissato nel **Comune di Potenza**, al viale Firenze n. 60/C.

Lo stesso dà atto che in caso di variazione di tale indirizzo, purchè nell'ambito dello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

ART. IV) Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero ze-**